
La proposta di regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale tra incertezze applicative ed esigenze di semplificazione

Luigi Previti*

ABSTRACT | Il contributo mira ad analizzare, seppur brevemente, i recenti progressi della strategia europea in materia di intelligenza artificiale. A tal fine, dopo aver delineato il contesto generale in cui si inserisce la proposta di regolamento della Commissione e dopo averne evidenziato l'impostazione di fondo, vengono esaminate le interessanti modifiche normative suggerite dal Consiglio a dicembre 2022. Alla luce di quanto emerso, vengono formulate alcune considerazioni conclusive con riferimento al percorso regolatorio intrapreso a livello europeo nel settore in questione.

The paper aims to briefly analyse the recent progress of the European strategy on artificial intelligence. To this end, after having outlined the overall framework in which the Commission's proposal for a European regulation fits in and the basic features of the legislative measure, the interesting amendments recently suggested by the Council are examined. In the light of this analysis, some final conclusions

1. Il decennio digitale europeo e le sue linee di sviluppo

La diffusione a livello internazionale delle tecnologie informatiche basate sull'intelligenza artificiale (di seguito anche IA) ha posto al centro della recente riflessione giuridica nuove problematiche di carattere regolatorio.

Di fronte alle inedite sfide poste dall'era dei super-computer, del *machine learning* e degli algoritmi predittivi, l'Unione europea ha predisposto negli ultimi anni una serie di rilevanti misure normative, volte a sostenere e consolidare i notevoli vantaggi e controllare e minimizzare gli inevitabili rischi legati all'utilizzo dei sistemi tecnologici più avanzati nei diversi settori dell'economia e della società.

* Luigi Previti è ricercatore di diritto amministrativo (RTDA) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo.

Le principali linee di indirizzo che le istituzioni europee hanno voluto dettare in materia sono sostanzialmente due.

Da un lato, lo sguardo dell'Unione è rivolto alla costruzione di un ecosistema giuridico chiaro e condiviso sull'intelligenza artificiale, quale requisito indispensabile per conquistare e mantenere una *leadership* mondiale – o, quantomeno, una posizione fortemente competitiva rispetto a quella detenuta da Stati Uniti e Cina – nella progettazione, nello sviluppo e nell'applicazione dei nuovi strumenti informatici.

Dall'altro, la consapevolezza dei pericoli per la collettività derivanti da un impiego scorretto delle moderne tecnologie ha spinto il legislatore europeo a definire condizioni e limitazioni ben precise, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo nella complessa società digitale e di preservare, di conse-

guenza, la fiducia di cittadini e imprese nei confronti dell'innovazione¹.

È sotto questa duplice prospettiva che va letta la proposta di regolamento pubblicata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021 (c.d. *Artificial Intelligence Act*), la quale rappresenta il primo tentativo di disciplinare – all'esito di un articolato processo legislativo che ha visto il susseguirsi di numerosi atti di impulso e di *soft law*² –

¹ L'obiettivo di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini e delle imprese nei confronti delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale viene evidenziato in numerosi atti di indirizzo europei. Al riguardo si veda, tra gli altri, la Comunicazione della Commissione europea dell'8 aprile 2019, *Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*, COM (2019) 168 final, in www.eur-lex.europa.eu, ove si sottolinea che: «la strategia europea per l'IA e il piano coordinato sull'IA indicano chiaramente che la fiducia è una condizione indispensabile per assicurare un approccio antropocentrico all'IA: l'intelligenza artificiale non è fine a se stessa, ma uno strumento a servizio delle persone che ha come fine ultimo quello di migliorare il benessere degli esseri umani. Per questo occorre garantire l'affidabilità dell'IA».

² Si vedano, tra gli altri, la Comunicazione della Commissione europea del 25 aprile 2018, *L'intelligenza artificiale per l'Europa*, COM (2018) 237 final, la Comunicazione della Commissione europea del 7 dicembre 2018, *Piano coordinato sull'intelligenza artificiale*, COM (2018) 795 final, nonché i tre significativi atti normativi pubblicati dalla Commissione europea il 19 febbraio 2020: la Relazione sulle «*Implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*», COM (2020) 64; la Comunicazione della Commissione europea «*Plasmare il futuro digitale dell'Europa*», COM (2020) 67; il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale, intitolato «*Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*», COM (2020) 65 final, tutti reperibili in www.ec.europa.eu. Ai menzionati atti si aggiungano le due significative risoluzioni del Parlamento europeo pubblicate il 20 ottobre 2020: «*Quadro relativo agli aspetti etici dell'intel-*

la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dei sistemi di IA a livello sovranazionale³.

L'impostazione di fondo che sorregge le scelte normative compiute in materia⁴ appare perfettamente coerente con gli ambiziosi obiettivi delineati nella nuova Strategia per il decennio digitale (2020-2030), attraverso la quale l'Unione europea mira a guidare il percorso di transizione digitale degli Stati membri e ad affermare, in un

ligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate», 2020/2012 (INL); «*Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale*», 2020/2014 (INL), entrambe reperibili in www.eur-lex.europa.eu.

³ Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'unione*, 21 aprile 2021, COM/2021/206 final, in www.eur-lex.europa.eu. Si vedano, *ex multis*, C. Casonato & B. Marchetti (2021), *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in «BioLaw Journal», p. 415 ss.; G. Marchianò (2021), *Proposta di regolamento della Commissione europea del 21 aprile 2021 sull'intelligenza artificiale con particolare riferimento alle IA ad alto rischio*, in «Ambienteditto.it»; G. Di Gregorio, F. Paolucci & O. Pollicino (2021), *L'intelligenza artificiale made in UE è davvero "umano-centrica"? I conflitti della proposta*, in «www.agendadigitale.eu»; G. Finocchiaro (2022), *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, in «Diritto dell'informazione e dell'informatica», p. 303 ss.; G. Resta (2022), *Cosa c'è di europeo nella proposta di regolamento UE sull'intelligenza artificiale*, in «Diritto dell'informazione e dell'informatica», p. 323 ss.

⁴ Si veda T.E. Frosini (2022), *L'orizzonte giuridico dell'intelligenza artificiale*, in «Diritto dell'informazione e dell'informatica», p. 5 ss., il quale evidenzia l'attivismo normativo dimostrato dalla Commissione europea negli ultimi anni, finalizzato non a rallentare lo sviluppo tecnologico, ma ad adeguarlo ai valori fondanti dell'Unione.

contesto globale sempre più interconnesso e informatizzato, la propria sovranità tecnologica⁵.

Per raggiungere questi risultati, tuttavia, risulta necessario intervenire, da un lato, per creare le condizioni necessarie allo sviluppo del mercato unico, all'interno del quale poter offrire prodotti e servizi innovativi, accessibili, efficienti, sicuri e personalizzati ai cittadini e alle imprese dell'Unione, e per promuovere, dall'altro, un approccio alla tecnologia conforme ai principi e i valori propri della tradizione giuridica europea, specie quando vengono utilizzate le applicazioni più evolute di IA⁶.

Obiettivo del presente contributo è quello di analizzare le interessanti proposte di modifica della normativa sovranazionale in tema di intelligenza artificiale formulate dal Consiglio dell'Unione a dicembre 2022, con l'obiettivo di evidenziare, dapprima, le novità più significative suggerite

⁵ Comunicazione della Commissione europea del 9 marzo 2021, *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*, COM (2021) 118 final, in www.eur-lex.europa.eu.

⁶ Questa conclusione si ricava anche dalla *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale*, presentata dalla Commissione il 26 gennaio 2022, COM (2022) 28 final, in www.eur-lex.europa.eu. Con tale atto il legislatore si è impegnato a ispirare tutte le riforme normative connesse all'attuazione degli obiettivi del nuovo Decennio digitale ai seguenti diritti e principi fondamentali: *i*) mettere le persone al centro della transizione digitale; *ii*) solidarietà e inclusione digitale per tutti i cittadini; *iii*) libertà di scelta nell'ambiente digitale; *iv*) sicurezza, protezione e responsabilità nel cyberspazio; *v*) sostenibilità ambientale e sociale delle tecnologie utilizzate. E ciò, come afferma espressamente la Dichiarazione, dal momento che: «quando interagiscono con l'ambiente digitale, le persone e le imprese non godono di minori diritti, né sono meno protette, rispetto a quando operano *offline*».

al riguardo e di formulare, poi, alcune considerazioni conclusive in merito al lungo e complesso percorso regolatorio intrapreso a livello europeo in questo settore.

2. L'approccio *risk-based* della proposta di regolamento in materia di intelligenza artificiale

Con la proposta di regolamento del 21 aprile 2021 la Commissione ha gettato le prime, necessarie fondamenta dell'architettura giuridica chiamata a regolare la progettazione e il concreto utilizzo dei sistemi di IA all'interno del mercato digitale europeo.

Con l'intento di introdurre vincoli uniformi e direttamente applicabili su tutto il territorio dell'Unione, la proposta definisce per la prima volta un quadro multilivello di requisiti tecnici e di limitazioni d'impiego, che variano a seconda dei potenziali rischi per l'individuo derivanti dall'uso dei diversi sistemi e/o applicazioni di IA (si parla, al riguardo, di *risk-based approach*).

Più in dettaglio, nell'atto vengono espressamente individuati quattro livelli di rischio, ciascuno dei quali può ricomprendere diverse tipologie di sistemi informatici.

Il primo livello riguarda le applicazioni di IA a rischio inaccettabile (e che, pertanto, sono vietate salvo deroghe espresse), tra le quali rientrano i sistemi di IA che possono essere considerati un serio pericolo per la sicurezza pubblica e che possono determinare danni fisici o psicologici alle persone, ad esempio allorché siano in grado di manipolarne, in base a tecniche subliminali, la condotta e la libertà di

pensiero⁷ o possano contribuire a creare un sistema di valutazione e classificazione individuale basato sul credito sociale (c.d. *social scoring*)⁸.

Il secondo livello attiene, invece, ai sistemi di IA ad alto rischio ma accettabile in presenza di determinate condizioni, come quelli utilizzati nell'accesso alla formazione scolastica o professionale, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro⁹, nella gestione del fenomeno migratorio¹⁰, nel settore dei servizi relativi alla concessione di prestiti e finanziamenti e nel settore dell'amministrazione della giustizia¹¹.

Si tratta della categoria alla quale la proposta di regolamento dedica la maggior parte delle disposizioni, al fine di garantire il rispetto di requisiti minimi in merito alla qualità dei dati impiegati nell'addestramento e nella convalida, alla documentazione tecnica di conformità, alla trasparenza del relativo funzionamento, alla sorveglianza umana, alla robustezza, alla precisione e alla cybersicurezza di tali applicazioni¹².

Il terzo e il quarto livello è occupato, invece, dai sistemi a basso o minimo rischio.

⁷ Si pensi alle applicazioni di IA in grado di promuovere l'odio razziale o la violenza di genere.

⁸ Art. 5 della proposta.

⁹ Si pensi ai *software* impiegati nell'analisi dei CV dei candidati a una selezione comparativa.

¹⁰ Si pensi ai sistemi di IA utilizzati per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio posseduti dai migranti.

¹¹ Si pensi all'utilizzo di sofisticati algoritmi progettati per predire, ad esempio, il rischio di recidiva di un condannato in sede penale o per applicare in automatico la legge dei singoli Stati.

¹² Si vedano i Capi 2 e 3 del Titolo III della proposta.

Si tratta di un insieme residuale, che comprende tutti quei sistemi di IA che non sono vietati e che non sono ad alto rischio, come quelli utilizzati per interagire con le persone al solo fine di fornire informazioni o istruzioni¹³ o quelle applicazioni che non sono particolarmente invasive nella sfera di libertà altrui¹⁴. La circolazione nell'Unione di questi sistemi informatici può avvenire liberamente, salvo il rispetto di obblighi di trasparenza per alcune tipologie, come quelle che, manipolando o sovrapponendo immagini, video o audio, fanno sembrare autentiche persone, oggetti o luoghi che invece non lo sono (c.d. *deep fake*)¹⁵.

L'impostazione complessiva seguita dalla Commissione non può che essere accolta con favore, data l'intenzione di quest'ultima di perimetrare e ricondurre a categorie giuridiche l'eterogeneo fenomeno dell'IA senza limitarsi a ostacolare la (invero inarrestabile) evoluzione del settore.

Da questo punto di vista, infatti, la proposta costituisce una delle più rilevanti testimonianze della possibilità di coniugare, da un lato, l'adozione di una prospettiva antropocentrica nei confronti dell'innovazione e, dall'altro, l'implementazione di un approccio normativo orientato alla gestione dei concreti rischi legati alle tecnologie informatiche. Un bilanciamento di non agevole realizzazione, ma certamente necessario per stimolare la crescita economica dei settori produttivi e professionali all'interno del mercato europeo, preser-

¹³ Si pensi al diffuso fenomeno delle *chatbot* e degli assistenti vocali.

¹⁴ Si pensi al funzionamento dei filtri *antispam* nei servizi di *e-mail*.

¹⁵ Art. 52 della proposta.

vando, al contempo, i diritti e le libertà fondamentali degli individui¹⁶.

Suscita qualche perplessità, al contrario, la scelta di alcune formulazioni lessicali e di alcune soluzioni operative da parte della Commissione, sulle quali si è concentrato, da ultimo, l'intervento del Consiglio dell'Unione.

3. L'orientamento generale del Consiglio tra esigenze di chiarezza e di semplificazione normativa

Il 6 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato il proprio orientamento generale sulla proposta di disciplina in materia di intelligenza artificiale¹⁷.

L'atto in questione propone una serie di rilevanti modifiche rivolte, principalmente, a rimuovere alcune incertezze applicative, a definire i ruoli dei diversi soggetti coinvolti nella fornitura e nell'utilizzo dei sistemi di IA e ad alleggerire gli obblighi e le verifiche di conformità previsti dalla normativa europea.

¹⁶ Considerando n. 15 della proposta: «L'intelligenza artificiale presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale. Tali pratiche sono particolarmente dannose e dovrebbero essere vietate poiché contraddicono i valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dell'Unione, compresi il diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e della vita privata e i diritti dei minori».

¹⁷ Disponibile al link: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14954-2022-INIT/it/pdf>

In primo luogo, al fine di garantire che la definizione di “sistemi di intelligenza artificiale” non sia applicata a qualsiasi tipologia di *software*¹⁸, il testo di compromesso limita la definizione ai sistemi sviluppati mediante approcci di apprendimento automatico e approcci basati sulla logica e sulla conoscenza. Si tratta di una delimitazione concettuale particolarmente apprezzabile, anche in considerazione della tendenza di una parte degli studiosi e degli operatori del diritto a trattare, in maniera indistinta, le eterogenee applicazioni di IA attualmente esistenti.

In secondo luogo, l'orientamento generale intende precisare l'ambito di applicazione della proposta, le cui disposizioni non dovrebbero riguardare i sistemi di IA sviluppati o usati per finalità militari, di difesa e di sicurezza nazionale, né i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per fini di ricerca e sviluppo¹⁹.

Il medesimo intento chiarificatore anima, inoltre, le modifiche relative alla classificazione dei sistemi di IA “ad alto rischio”. In tal senso, l'orientamento generale suggerisce di inserire un ulteriore livello orizzon-

¹⁸ Ai sensi dell'art. 3, par. 1, della proposta, un sistema di intelligenza artificiale può essere definito come «un *software* sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono». Secondo Finocchiaro (2022), *op. cit.*, p. 310-311, l'estrema generalità della definizione di IA contenuta nella proposta sarebbe conforme all'approccio orizzontale seguito in materia dal legislatore europeo, il quale mira a disciplinare il fenomeno in generale, e non in un settore specifico.

¹⁹ Art. 2 della proposta.

tale in aggiunta alla classificazione ad alto rischio di cui all'Allegato III. Più specificamente, viene inserita la previsione in base alla quale, ai fini della classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio, dovrebbe essere presa in considerazione anche la rilevanza dell'*output* del sistema di IA rispetto all'azione o alla decisione da adottare. In questo modo, si intende evitare che tra i sistemi ad alto rischio siano inclusi dispositivi che non possono concretamente causare gravi violazioni dei diritti fondamentali o altri rischi significativi per gli individui, in considerazione della funzione puramente accessoria svolta dalla tecnologia rispetto al compimento di un'azione o all'assunzione di una decisione umana.

Il Consiglio interviene in materia anche per ridefinire la portata dei requisiti tecnici fissati per i sistemi ad alto rischio, al fine di evitare che questi siano troppo onerosi o difficilmente realizzabili per gli operatori economici del settore (si pensi, ad esempio, alle prescrizioni relative alla qualità dei dati utilizzati dai *software* o alla documentazione tecnica che le PMI sono tenute a redigere per dimostrare che i propri sistemi di IA sono conformi ai suddetti requisiti)²⁰. Allo stesso tempo, vengono potenziati gli obblighi di trasparenza e di informazione già sanciti in precedenza, prevedendosi, ad esempio, l'obbligo per gli *users* di un sistema di riconoscimento delle emozioni di informare

²⁰ Sul punto si veda Finocchiaro (2022), *op. cit.*, p. 322, la quale evidenzia che, mentre le società di grandi dimensioni non avranno problemi a gestire oneri di documentazione, certificazione e marcatura, le piccole imprese e le *start-up* che caratterizzano la realtà italiana potrebbero subire oneri economici molto pesanti nel tentativo di conformarsi agli obblighi dettati dal legislatore europeo.

le persone fisiche quando queste sono esposte a tale tecnologia.

Sempre con riferimento alla classificazione generale, le modifiche suggerite riguardano l'inserimento di un nuovo Titolo I-*bis*, con l'obiettivo di disciplinare le situazioni in cui i sistemi di IA sono utilizzati per scopi diversi (c.d. sistemi di IA per finalità generali) e quelle in cui i sistemi di IA per finalità generali sono integrati in un altro sistema, che potrebbe così diventare ad alto rischio.

Al riguardo il Consiglio precisa che debbano essere i singoli Stati membri a stabilire, tramite un apposito atto di esecuzione, gli specifici requisiti da rispettare, tra quelli previsti per i sistemi di IA ad alto rischio, quando si utilizzano sistemi di IA per finalità generali. E ciò all'esito di una valutazione che tenga in considerazione le diverse caratteristiche, la catena del valore, la fattibilità tecnica, nonché gli sviluppi tecnologici e di mercato di questi sistemi.

Quanto alla categoria delle pratiche di IA vietate, l'orientamento del Consiglio precisa che il divieto di uso di sistemi di IA per finalità di valutazione e/o di classificazione delle persone (la menzionata attività di *social scoring*), attualmente applicabile alle sole autorità pubbliche²¹, sia esteso anche ai soggetti privati. A ciò si aggiunge l'estensione del divieto di utilizzo di sistemi di IA che sfruttano le vulnerabilità di un gruppo specifico di persone al fine di influenzarne il comportamento materiale anche alle ipotesi in cui la situazione di vulnerabilità dipenda dalle peculiari condizioni economiche e sociali in cui si trovano gli individui²².

²¹ Art. 5, par. 1, lett. c), della proposta.

²² Art. 5, par. 1, lett. b), della proposta, che attualmente fa riferimento alle sole vulnerabilità legate

Per quanto riguarda il sistema delle responsabilità elaborato dalla proposta, il testo di compromesso interviene per chiarire i ruoli spettanti ai *providers* e agli *users* dei sistemi di IA ad alto rischio, anche al fine di consentire una cooperazione più efficace tra tali soggetti, specie con riferimento agli obblighi di trasparenza²³.

Nonostante i suddetti obblighi siano sostanzialmente ampliati (si pensi alla necessità di fornire informazioni in merito allo specifico contesto geografico, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA è destinato a essere utilizzato e, ove opportuno, di fornire una descrizione dell'*output* atteso del sistema), il Consiglio non coglie l'occasione di precisare chi sono i reali beneficiari di tali previsioni, dal momento che il termine *users*, nell'accezione fatta propria dal legislatore europeo, parrebbe rivolgersi esclusivamente a coloro (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private) che utilizzano gli strumenti di IA per varie finalità e non ai cittadini utenti²⁴.

Per quanto attiene alle verifiche di conformità, il testo contiene, invece, una serie di chiarimenti e semplificazioni della disciplina vigente, al fine di rendere quest'ultima

all'età o alla disabilità fisica o mentale.

²³ Artt. 13 e 14 della proposta.

²⁴ L'ambiguità semantica è alimentata, in particolare, dall'utilizzo da parte del legislatore europeo del termine *users* in contrapposizione al termine *persons*, dal momento che solo quest'ultima espressione identificerebbe coloro che rischiano di subire una lesione dei propri diritti e libertà fondamentali nel momento in cui entrano in contatto con i sistemi di IA. In tal senso, si veda la definizione di "utente" di cui all'art. 3, comma 1, n. 4, della proposta: «qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale».

più efficace e facile da attuare. In proposito è possibile notare che le modifiche suggerite rispondono all'obiettivo di promuovere, anche in questo caso, un approccio proporzionato al complessivo livello di rischio connesso all'uso del sistema informatico, scongiurando l'introduzione di adempimenti burocratici di portata eccessiva e ingiustificata, specie per le piccole e medie imprese.

Apprezzabili sono, inoltre, le disposizioni relative al Comitato europeo per l'IA, al quale vengono attribuiti nuovi compiti e funzioni, con l'obiettivo di rafforzare il suo ruolo di supporto nei confronti degli Stati membri nell'attuazione della normativa europea.

Al riguardo si segnala l'interessante istituzione, in seno al Comitato, di un sottogruppo permanente, chiamato a realizzare un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi nelle diverse problematiche inerenti all'applicazione della disciplina, comprese quelle relative all'adozione di atti di esecuzione da parte dei singoli Stati. La creazione di tale organismo appare significativa, in quanto finalizzata ad assicurare la circolazione di buone pratiche e di indirizzi interpretativi condivisi all'interno dell'Unione²⁵.

Un intento perseguito anche tramite quelle modifiche normative che obbligano la Commissione a elaborare appositi orientamenti, da un lato, e a creare un gruppo di esperti indipendenti, dall'altro, per sostenere le attività di contrasto e di vigilanza contemplate dalla proposta di regolamento.

²⁵ In tal senso, si vedano Casonato & Marchetti (2021), *op. cit.*, p. 437, i quali evidenziano che la proposta di IA si affida in molte parti a clausole generali, che dovranno essere interpretate in modo almeno tendenzialmente uniforme per non pregiudicare le finalità di armonizzazione e di certezza del diritto che animano l'intervento regolamentare europeo.

Nell'orientamento generale viene sancito, infine, il diritto di ogni persona, fisica o giuridica, che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione della disciplina europea in materia di IA di presentare un reclamo alla competente autorità di vigilanza nazionale, il quale dovrà essere trattato secondo le specifiche modalità da questa dettate.

4. Considerazioni conclusive

Le modifiche avanzate nei confronti della proposta di regolamento della Commissione testimoniano come il cammino dell'Unione europea verso uno stabile e chiaro assetto regolatorio del settore, pur procedendo celermente, debba ancora superare numerosi ostacoli concreti.

Che l'intelligenza artificiale sviluppata in Europa debba essere antropocentrica, sicura, affidabile e rispettosa dei diritti e dei valori giuridici (ed etici²⁶) sanciti dai Trattati pare essere ormai pacificamente affermato a livello legislativo.

Meno certi appaiono essere, al contrario, i contorni semantici di alcune definizioni e l'efficacia di alcune soluzioni operative contenute negli atti dell'Unione.

Sotto questa prospettiva, le recenti modifiche suggerite dal Consiglio paiono

meritevoli di accoglimento, in quanto volte a precisare ulteriormente le categorie di sistemi di IA accettabili all'interno dell'Unione, i rischi concreti legati al loro utilizzo e i relativi limiti di impiego.

Parimenti significative sono le proposte relative alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo agli operatori del settore e all'ampliamento delle funzioni del Comitato europeo: modifiche rivolte, da un lato, ad alleggerire i costi di *compliance* a carico delle imprese che intendono sviluppare e/o utilizzare le moderne tecnologie informatiche e, dall'altro, a instaurare, all'interno del mercato unico, un rapporto più dialettico e collaborativo tra attori istituzionali e portatori di interesse.

Resta, invece, qualche perplessità la mancata previsione di effettivi meccanismi di tutela amministrativa e giurisdizionale in ipotesi di gravi e ripetute violazioni della normativa sovranazionale.

Si tratta di esigenze che non paiono essere sufficientemente soddisfatte dal mero riconoscimento del diritto di ogni cittadino europeo di proporre un reclamo all'autorità di vigilanza competente, mentre sarebbe stato più opportuno conferire poteri incisivi in materia al Comitato europeo per l'IA o a un'apposita Agenzia²⁷.

²⁶ Si vedano i due rapporti curati dal Gruppo di esperti di alto livello incaricati dalla Commissione europea: *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, 8 aprile 2019; *Liability for Artificial Intelligence and other Emerging Digital Technologies*, 21 novembre 2019; reperibili entrambi in www.eur-lex.europa.eu. Sull'importanza di definire un quadro di principi etici per l'IA, si veda, per tutti, L. Floridi (2022), *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, Cortina Raffaello, p. 91 ss.

²⁷ Si vedano le riflessioni di Di Gregorio, Palucci & Pollicino (2021), *op. cit.*, i quali rilevano: «un vuoto normativo che riflette una generale mancanza di messa a fuoco sull'individuo, il quale, dalle dichiarazioni di indirizzo, avrebbe dovuto essere il principale perno di tutto l'assetto normativo. [...] La scelta di fondo sembra essere quella di voler sposare il sistema del rischio per frenare l'espansione incontrollata del settore, senza però sforzarsi di rendere concreta la spinta costituzionalistica che viene promessa negli intenti della proposta».